

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(Nn. 323 e 657-A)

**Relazione e testo degli articoli approvati dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)**

(RELATORE BARDI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE N. 323

Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

e dal **Ministro del Tesoro**

---

**con annesso testo del disegno di legge n. 657**

Norme relative all'esercizio del diritto di difesa  
dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale

d'iniziativa dei senatori **TROPEANO, MARIS, TERRACINI, PERNA, LUGNANO, PETRO-**  
**NE, TEDESCO** Giglia, **MACCARRONE** Pietro, **VENANZI** e **GIANQUINTO**

**del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 323**

Comunicati alla Presidenza il 4 marzo 1971

---

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo ampia discussione la Commissione Giustizia ha approvato in sede redigente gli articoli del disegno di legge che istituisce il patrocinio statale per i non abbienti, nel testo che si propone all'Assemblea e che modifica in parte il testo del disegno di legge n. 323 presentato dal Governo e assorbe il disegno di legge n. 657 d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri.

Con esso si intende dare concreta attuazione alla norma dell'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, che dispone che « sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione », in aderenza al fondamentale principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge sancito nell'articolo 3 della Costituzione: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Come è noto, in materia vige il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, che prevede il gratuito patrocinio a favore dei « poveri », ma la realtà ha dimostrato che questo istituto considerato come un ufficio onorifico si è rivelato come un mezzo solo formale di assistenza e difesa giudiziaria e non è servito quindi ad assicurare ai più deboli economicamente una effettiva parità di situazione coi più forti nei rapporti con la giustizia.

Si è avvertita, pertanto, l'esigenza di una profonda riforma legislativa, auspicata anche dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 114 del 1964 e n. 97 del 1970, le quali hanno respinto la questione di legittimità costituzionale degli articoli 15 e 18 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (legge sul gratuito patrocinio) in riferimento appunto all'articolo 24 della Costituzione, ma hanno riconosciuto l'inadeguatezza e la

scarsa efficienza « rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione » della normativa vigente.

Appare peraltro opportuno ricordare che la Corte costituzionale, per negare il contrasto delle norme impugnate con l'articolo 24 della Costituzione, ha ritenuto che l'istituto del gratuito patrocinio deve considerarsi compreso « nell'espressione " appositi istituti " adoperata dal Costituente nell'articolo suddetto ».

Tale giudizio della Corte ha comportato il parere della Commissione di innovare profondamente al sistema attuale, senza però prevedere la istituzione di un apposito ufficio statale o di un'apposita avvocatura statale per i non abbienti che con pregevoli motivazioni è stata suggerita dall'onorevole Giorgio Fenoaltea, il quale ha espresso la convinzione che il Costituente all'articolo 24 abbia inteso parlare non di istituti giuridici, ma di istituzioni in senso materiale.

È prevalsa cioè l'interpretazione che la norma costituzionale non abbia voluto rifarsi all'antico istituto dell'avvocatura dei poveri, ma abbia indicato la esigenza di « ricercare i mezzi » per assicurare ai non abbienti la difesa.

Le linee fondamentali che sono alla base della riforma possono così indicarsi:

1) riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo pubblico al patrocinio statale a favore dei non abbienti.

I cittadini che si trovano in determinate condizioni economiche e che non hanno i mezzi per assicurarsi la difesa o l'assistenza di un professionista hanno il diritto di richiedere il patrocinio a spese dello Stato, in modo da porsi nella stessa situazione di chi ha i mezzi per assicurarsi una idonea difesa o assistenza.

Ciò vale sia per i procedimenti civili nei quali il non abbiente sia attore o convenuto, sia nei procedimenti penali nei quali il non abbiente sia imputato o parte privata, sia nei procedimenti amministrativi, sia negli affari di volontaria giurisdizione;

2) determinazione del concetto di non abbienza, riportato nella norma costituzionale, in sostituzione del concetto di povertà accolto nella legislazione vigente. Si è sta-

bilita una presunzione di non abbienza per chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare e, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie anche per chi è iscritto nei ruoli di detta imposta per un reddito non superiore a lire 2 milioni;

3) accoglimento del concetto del *fumus boni iuris*, come requisito obiettivo per l'esercizio del diritto, non nella forma limitativa della « probabilità dell'esito favorevole nella causa o affare », ma nella forma notevolmente più estensiva e più rispondente allo spirito della norma costituzionale, « della non manifesta infondatezza della causa o affare »;

4) facoltà di scelta da parte del non abbiente del proprio difensore;

5) semplificazione del procedimento con la previsione di una unica Commissione presso ogni Tribunale avente competenza a decidere sull'ammissione al patrocinio;

6) costituzione di un fondo pubblico destinato al pagamento delle spese e degli onorari in favore dei difensori dei non abbienti, nonché dei periti, dei consulenti ed ausiliari che prestino la loro opera nel procedimento.

Si può dire quindi che l'esercizio del diritto al patrocinio statale è subordinato alla ricorrenza di una condizione soggettiva e di una condizione oggettiva, che sono rispettivamente lo stato di non abbienza e la non manifesta infondatezza della causa e dell'affare.

Nei procedimenti penali, ove l'imputato o la parte privata si trova interessato per ragioni di carattere pubblico, non è richiesta la condizione della non manifesta infondatezza della causa (si è inteso estendere tale principio anche alla parte privata che voglia costituirsi parte civile nel procedimento penale perchè, pur considerando che la costituzione di parte civile non è che l'inserimento e l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale, è apparso quanto mai opportuno eliminare l'accertamento del requisito della non manifesta infondatezza della causa in presenza di una contestazione di reato che di per se stessa è dimostrazione dell'esistenza di validi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato). Pertanto nei procedimen-

ti penali l'imputato o la parte privata che non abbia nominato un difensore di fiducia, può chiedere la nomina di un patrocinatore statale dimostrando il suo stato di non abbienza. Restano ferme le norme relative alla nomina del difensore di ufficio, che ovviamente espletterà la sua opera nel caso in cui l'abbiente non intenda nominare un difensore di fiducia, essendo chiaro che il campo di applicazione della legge è limitato ai non abbienti e cioè a coloro i quali non hanno i mezzi per difendersi.

Sintetizzate così le linee principali a base della riforma, appare opportuno soffermarsi sulle ragioni che hanno determinato la Commissione ad accogliere o respingere alcune tra le più importanti innovazioni.

#### a) Concetto di non abbienza (art. 11)

Nella legislazione vigente è accolto il concetto di « povertà » che, anche se non identificato con la « nullatenenza » (art. 16 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282), è apparso grandemente limitativo del diritto alla difesa giudiziaria, per cui, in aderenza al dettato Costituzionale, si è accettato il più ampio concetto di « non abbienza ».

Peraltro si è superata l'originaria impostazione del disegno di legge sulla determinazione di tale nozione di non abbienza, che si basava su una elasticità e discrezionalità di accertamento, variabile da caso a caso, e si è ritenuto invece di ancorare lo stato di non abbienza ad una presunzione basata su elementi oggettivi predeterminati.

Si è quindi scelto un criterio unico di determinazione valido per tutti i cittadini, che esclude ogni possibilità di limitazione discrezionale all'esercizio del diritto di difesa (non iscrizione nei ruoli della imposta complementare).

Il particolare trattamento previsto per le controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie è giustificato dalla natura speciale dei predetti procedimenti interessanti categorie particolari di lavoratori che generalmente vengono a trovarsi nella necessità di chiedere il riconoscimento di diritti ingiustamente negati; anche per tali contro-

versie il criterio di determinazione si fonda su un elemento oggettivo ed unico (iscrizione nei ruoli della imposta complementare per un reddito non superiore a lire 2 milioni).

b) *Concetto di non manifesta infondatezza della causa o dell'affare* (art. 11)

Il concetto di « probabilità dell'esito favorevole nella causa o affare » porta ad una automatica limitazione del diritto di difesa, perchè probabilità significa quasi certezza dell'esito favorevole della causa ed implica un giudizio di ammissione sicuramente più approfondito e completo.

Ora è sembrato alla Commissione non corrispondente allo spirito della norma costituzionale una limitazione del diritto tanto più che, tranne il caso di lite temeraria, ogni controversia civile presenta degli elementi positivi e negativi tali da non potersi facilmente stabilire preventivamente la « probabilità dell'esito favorevole » di essa attraverso il giudizio sommario della Commissione, davanti alla quale peraltro il richiedente potrebbe avere interesse a non anticipare certi elementi probatori di giudizio per evitare che la controparte ne tragga vantaggio. Il concetto, invece, di « non manifesta infondatezza della causa od affare » risponde all'esigenza del più ampio esercizio del diritto di difesa e si adegua a principi già accettati nel nostro ordinamento, come nell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e nell'articolo 524 ultimo comma del codice di procedura penale, nonchè a norme della Corte di giustizia della Comunità Europea.

c) *Commissione unica presso ogni tribunale* (art. 5)

Per semplificare il sistema nell'interesse prevalente del non abbiente si è preveduta un'unica Commissione presso ogni Tribunale avente competenza a decidere sull'ammissione al patrocinio in qualsiasi giudizio civile ed amministrativo. In tal modo si è inteso anche assicurare una valutazio-

ne più costante ed uniforme dei requisiti richiesti per l'ammissione al patrocinio, diversamente da quanto potrebbe verificarsi nel caso di molteplicità di organi chiamati a decidere.

Con tale innovazione si è eliminato anche il nuovo provvedimento di ammissione per proporre impugnazione, considerando quindi valida per ogni stadio e grado del giudizio l'ammissione disposta dalla Commissione.

Ciò è sembrato giusto perchè la sentenza di primo grado è sempre teoricamente soggetta a possibile riforma.

Giova altresì ricordare che, in conformità a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 1970, si è riconosciuto valido il principio del carattere amministrativo e non giurisdizionale delle Commissioni per il gratuito patrocinio e di conseguenza si è inteso escludere la possibilità di impugnazione del provvedimento di ammissione o di diniego emesso dalla Commissione competente. È stata invece prevista l'ipotesi della revoca del provvedimento da parte della stessa Commissione, nel caso in cui sia ritenuto inesistente lo stato di non abbienza o sia mutata la condizione economica della persona ammessa al patrocinio sulla base di una richiesta da parte dell'Intendente di finanza, al quale mensilmente sarà comunicato un elenco nominativo delle persone ammesse.

Nei giudizi penali l'ammissione dell'imputato e delle parti private al patrocinio statale è disposta invece dal Presidente della Corte o del Tribunale o dal Pretore del luogo in cui si procede; durante l'istruzione formale è disposta dal giudice istruttore o dal Presidente della Sezione istruttoria, durante la istruzione sommaria dal Pubblico ministero o dal Pretore.

Nelle cause di competenza del Conciliatore, l'ammissione è disposta dallo stesso Conciliatore.

d) *Nomina del difensore* (art. 15)

La Commissione ha ritenuto di accettare il principio che la scelta del difensore debba

essere lasciata alla parte non abbiente, in considerazione che alla base di ogni rapporto di prestazione di opera professionale esiste l'elemento fiduciario.

Allo scopo però di evitare che i patrocinati possano orientare le loro scelte verso i professionisti più noti, che esercitano in centri lontani da quello in cui si deve svolgere il procedimento, nonchè di evitare che tali professionisti possano venire a trovarsi oberati di incarichi che non potrebbero svolgere con la dovuta diligenza, la facoltà di scelta è limitata ai professionisti esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio (ed eccezionalmente del distretto della Corte d'appello). È data inoltre facoltà di scelta tra i professionisti residenti nel distretto della Corte d'appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante per i giudizi da trattarsi davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e alle altre giurisdizioni speciali.

La Commissione ha ritenuto di escludere il criterio della rotazione da attuarsi con la divisione dell'albo dei professionisti in modo che in un certo numero di anni tutti gli iscritti potessero essere compresi nel novero dei patrocinatori disponibili per incarichi retribuiti dallo Stato.

Si è pensato che dividere l'albo in quattro parti avrebbe da un lato impedito a un gran numero di professionisti di essere prescelto per un notevole lasso di tempo (inconveniente, questo, gravissimo specialmente per quei comuni nei quali esercita un solo professionista o pochi professionisti), dall'altro non avrebbe ovviato, ma forse avrebbe aggravato, al rischio di favorire le scelte verso un limitato numero di professionisti più affermati.

È stata altresì prevista la facoltà di revoca della nomina e quella di rifiuto del mandato da parte del professionista, entrambe condizionate alla sussistenza di validi motivi.

a) *Onorari difensivi* (art. 22).

La Commissione ha ritenuto di accogliere il principio che gli onorari e i diritti dovuti

al difensore del non abbiente, nonchè ai consulenti, periti ed ausiliari siano liquidati in osservanza delle leggi e tariffe professionali, modificando l'originaria impostazione che prevedeva la determinazione di una « tariffa speciale » mediante un apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia.

È sembrato infatti oltremodo ingiusto ed inopportuno che per i patrocinatori dello Stato potesse prevedersi una retribuzione dell'attività professionale in misura restrittiva, giacchè ciò avrebbe significato svaloriare e sminuire inizialmente la figura e l'opera del difensore del non abbiente che invece devono integralmente compararsi con quelle del difensore dell'abbiente.

D'altra parte con tale disposizione non si è inteso tollerare l'eventuale minore impegno nella causa del patrocinatore dello Stato, giacchè si è nel contempo proposto che la liquidazione sia effettuata dallo stesso giudice che decide la causa, il quale pertanto disporrà di tutti gli elementi per valutare l'importanza dell'opera prestata e la diligenza dimostrata nell'espletamento del mandato e procederà alla liquidazione entro i limiti previsti dalle tariffe professionali.

f) *Vigilanza sulla difesa dei non abbienti* (articolo 4).

Si è ritenuto di affidare la vigilanza sulla difesa dei non abbienti al giudice davanti al quale si svolge il processo.

Tale norma, ad avviso della Commissione, non solo consentirà una vigilanza effettiva, continua ed efficace da parte di chi conosce il processo e sa quali eventuali deprecabili manchevolezze vadano eliminate, ma mira a riconfermare una identità di situazione tra il processo che interessa l'abbiente e quello che interessa il non abbiente, contro la quale cozzerebbe l'originaria previsione di un controllo da parte del Presidente della Cassazione, della Corte d'appello e di altri alti magistrati esteso fino al punto di consentire a questi di chiedere « informazioni e chiarimenti » sulle cause dei non abbienti e di promuovere la sostituzione del difensore designato.

g) *Distrazione a favore dello Stato delle spese, diritti ed onorari - Azione di recupero (articoli 18 e 19).*

È stato disposto che nel caso di condanna della parte avversa a quella ammessa alla difesa, le spese, i diritti ed onorari della causa siano attribuiti con distrazione a favore dello Stato.

In caso di mancata esazione, la parte non abbiente che sia stata messa in condizioni di restituire quanto erogato in suo favore per effetto della vittoriosa conclusione della causa, sarà obbligata a rimborsare allo Stato le spese anticipate e gli onorari pagati al difensore nel caso che la somma conseguita sia pari almeno al quadruplo di essi.

Onorevoli senatori, giustamente è stato osservato, nel corso dell'approfondita discussione, che la bontà di una legge non si misura dal numero maggiore degli articoli in essa formulati. Abbiamo voluto renderla la più semplice possibile semplificando anche il procedimento per l'esercizio del diritto di difesa che abbiamo sfrondato di ogni inutile appesantimento.

Ne auspichiamo la rapida approvazione, convinti che essa rappresenta una profonda innovazione del nostro ordinamento giuridico e un atto di giustizia verso quei cittadini più deboli che devono essere posti in una situazione di effettiva parità di diritti con i più forti.

BARDI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE N. 323****TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

La difesa giudiziaria dei non abbienti è una funzione obbligatoria per gli avvocati e procuratori, retribuita dallo Stato nelle forme di cui agli articoli seguenti.

**Art. 2.**

L'ammissione alla difesa giudiziaria dei non abbienti ha luogo nei giudizi civili, penali e amministrativi, di competenza del giudice ordinario o di giurisdizioni speciali e negli affari di volontaria giurisdizione.

**Art. 3.**

La difesa giudiziaria dei non abbienti non è ammessa per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni.

**Art. 4.**

Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, il Presidente della Corte d'appello e della Sezione distaccata, hanno la vigilanza sulla difesa dei non abbienti nelle cause trattate dagli organi giudiziari dipendenti.

Essi sorvegliano sulla diligente trattazione delle cause dei non abbienti ammessi alla difesa, possono chiedere sulle stesse informazioni e chiarimenti, e fanno rapporto ai competenti Consigli dell'Ordine per le eventuali trasgressioni disciplinari dei difensori.

Per le controversie davanti al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Tribunali

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

È istituito il patrocinio statale per assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

**Art. 2.**

La Stato assume l'onere delle spese, dei diritti e degli onorari dei difensori, nonché dei consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai, e pubblici ufficiali, chiamati a prestare la loro opera in favore di una o più parti esercenti il diritto di difesa a mezzo del patrocinio statale.

**Art. 3.**

Il patrocinio statale dei non abbienti non è ammesso per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni derivanti da atti di data certa.

**Art. 4.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

delle acque, ai Tribunali militari ed altri giudici speciali, la vigilanza ed i relativi poteri sono attribuiti ai Presidenti di detti organi.

Il magistrato davanti al quale il processo è pendente, riferisce al competente organo di vigilanza sull'eventuale inosservanza dei doveri professionali da parte del difensore del non abbiente.

#### Art. 5.

Presso la Corte di cassazione, presso ciascuna Corte d'appello o sezione distaccata, e presso ciascun Tribunale è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti composta:

1) di un membro del rispettivo organo giudiziario, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, designato allo inizio dell'anno giudiziario dai Presidenti di ciascun organo o sezione; detto magistrato presiede la Commissione, e deve astenersi nelle cause o affari da lui esaminati in qualità di membro della Commissione stessa;

2) di un magistrato del pubblico ministero presso ciascuno di detti organi o sezione, designato dal rispettivo capo dello ufficio del pubblico ministero;

3) da un avvocato patrocinante in Cassazione, nominato dal Consiglio nazionale forense per la Commissione presso la Corte di cassazione; da un avvocato nominato dal Consiglio dell'ordine del luogo per le altre Commissioni.

Un cancelliere o segretario designato dal capo del rispettivo organo giudiziario esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le medesime modalità, membri supplenti.

#### Art. 6.

Presso il Consiglio di Stato è costituita una Commissione per la difesa dei non ab-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Il magistrato davanti al quale il processo è pendente ha la vigilanza sulla difesa dei non abbienti.

#### Art. 5.

Presso ciascun tribunale è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti composta:

1) dal Presidente del tribunale, o da un magistrato, anche a riposo, da lui designato, che la presiede;

2) da un altro magistrato, anche a riposo, designato dal Presidente del tribunale;

3) da un avvocato o procuratore iscritto all'Albo dei procuratori da almeno 10 anni, designato dal Consiglio dell'ordine forense.

Un cancelliere o segretario designato dal Presidente del tribunale esercita le funzioni di segretario.

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

bienti per gli affari da trattarsi innanzi alle sezioni giurisdizionali ed è composta:

- 1) di un consigliere di Stato, che la presiede;
- 2) di un referendario del Consiglio di Stato;
- 3) di un avvocato patrocinante presso la Corte di cassazione.

Il consigliere e il referendario sono designati, ogni anno, dal Presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso che non facciano parte delle sezioni giurisdizionali e possono essere scelti anche tra i magistrati del Consiglio di Stato a riposo. L'avvocato è designato, al principio di ogni anno, dal Consiglio nazionale forense.

Esercita le funzioni di segretario il segretario di una delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio stesso.

Presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti per i giudizi di competenza.

La Commissione è nominata ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, ed è composta di due membri del Consiglio, uno dei quali magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, e di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario uno dei funzionari componenti l'ufficio di segreteria designato dal Presidente del Consiglio stesso.

Per ciascuna categoria di componenti le Commissioni sono nominati membri supplenti.

#### Art. 7.

Presso la Corte dei conti e presso la sezione giurisdizionale per la Regione siciliana è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti nei giudizi di rispettiva competenza. La Commissione è nominata,

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

ogni anno, con decreto del Presidente della Corte ed è composta:

1) di un consigliere della Corte, che la presiede;

2) di un primo referendario o referendario della Corte;

3) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione designato dal Consiglio nazionale forense e, per la sezione giurisdizionale, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione sono nominati membri supplenti.

#### Art. 8.

Per i giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare, l'ammissione è concessa dalla Commissione istituita presso la Corte.

Nei giudizi civili l'ammissione viene fatta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio per le cause di competenza dei pretori o del Tribunale, o dalla Commissione presso la Corte d'appello per le cause da trattarsi davanti alla Corte stessa.

Nei giudizi penali, l'imputato o le altre parti private sono ammesse con decreto motivato del Presidente della Corte o del Tribunale o del Pretore del luogo in cui si proceda.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal Presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel caso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal Pretore o dal giudice speciale nei procedimenti di rispettiva competenza.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

#### Art. 6.

Per i giudizi civili ed amministrativi l'ammissione al patrocinio statale è disposta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio.

**Soppresso.**

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private sono ammesse al patrocinio statale con decreto motivato del Presidente della Corte o del Tribunale o del Pretore del luogo in cui si procede.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

L'ammissione per le cause di competenza del conciliatore, di valore superiore alla metà della competenza per valore di detto giudice, è effettuata dalla Commissione presso il Tribunale nella cui circoscrizione deve aver luogo il giudizio.

L'ammissione per le cause che debbono essere trattate avanti ad altri giudici speciali, è concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte d'appello, nel cui territorio si trovano gli organi suddetti.

Per i giudizi davanti al Tribunale dei minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, articolo 9, salva, quanto all'impugnabilità dei provvedimenti, l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge.

#### Art. 9.

L'ammissione alla difesa dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere, il rilascio pure gratuito di copie, necessari per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio, l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'ammontare a debito dei diritti di competenze, onorari o vacanze loro spettanti;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

L'ammissione al patrocinio statale per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo.

#### Soppresso.

Per i procedimenti penali davanti al Tribunale per i minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, articolo 9.

#### Art. 7.

L'ammissione al patrocinio statale dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) *identico*;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, e delle eventuali relative soprattasse secondo le leggi vigenti e i regolamenti relativi;

3) *identico*;

(Segue: *Testo del Governo*)

4) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti a funzionari pubblici in relazione alle cause o affari di cui sopra, e delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in pubblicazioni legali, in forza di provvedimento dello organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

## Art. 10.

Gli effetti della ammissione per una determinata causa o affare, si estendono a tutti gli atti che vi si riferiscono, di volontaria giurisdizione, amministrativi, o di altro genere.

## Art. 11.

L'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione, e per ottenere copia del provvedimento che si intende impugnare.

Tuttavia per proporre impugnazione occorre nuovo provvedimento di ammissione, che nei giudizi civili è dato dalla Commissione competente per il giudice dell'impugnazione, e nei giudizi penali dal Presidente del collegio parimenti competente.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato nelle forme di cui all'articolo 21, se l'urgenza è determinata dalla brevità dei termini.

## Art. 12.

Sono ammessi alla difesa tutti coloro, compresi gli stranieri, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo seguente, e le persone giuridiche che abbiano per scopo esclusivo o prevalente la beneficenza, l'assistenza e la istruzione dei poveri.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)4) *identico*;5) *identico*.

## Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

L'ammissione all'esercizio del patrocinio statale di cui all'articolo 1 vale per ogni stadio e grado del giudizio.

**Soppresso.****Soppresso.**

## Art. 10.

Sono ammessi alla difesa tutti coloro, compresi gli stranieri, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo seguente e le persone giuridiche che abbiano per scopo esclusivo o prevalente la beneficenza, l'assistenza e l'istruzione dei non abbienti.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

- 1) lo stato di non abbenza;
- 2) la probabilità dell'esito favorevole della controversia o affare.

Per non abbenza non si intende la nullatenenza, bensì una condizione economica, da valutarsi anche in funzione della necessità e dell'importanza della lite, tale da non consentire di sopperire alle spese della medesima.

Lo stato di non abbenza è desunto dalle certificazioni tributarie relative all'ammontare dell'imposta fondiaria, dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare, corredate di parere dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette; da eventuale certificato di povertà; da ulteriori documenti, informazioni o chiarimenti richiesti, e dagli accertamenti disposti dall'organo competente a provvedere in ordine all'ammissione.

Per le persone giuridiche che hanno per scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza o l'istruzione dei poveri, la condizione di cui al n. 1) è sostituita dalla ricognizione di tale loro qualità, da effettuarsi a norma dell'articolo 15.

Nei giudizi penali, tranne che per l'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1).

Art. 14.

Quando si tratti di liti da intentarsi nell'interesse di minori, occorre anche la prova dello stato di non abbenza di ciascuno dei genitori; e per quelle nell'interesse di persona coniugata, anche la prova della non abbenza dell'altro coniuge, semprechè non si tratti di coniugi legalmente separati, o di reato per cui si proceda contro il coniuge a querela dell'istante per la difesa gratuita.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 11.

*Identico:*

- 1) *identico;*
- 2) la non manifesta infondatezza della causa o affare.

Si presume non abbenza chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare e, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie, anche chi è iscritto nei ruoli di detta imposta, per un reddito non superiore a lire 2 milioni.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1) del primo comma.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità delle persone giuridiche, di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma, gli amministratori delle medesime devono rivolgere domanda al presidente della Commissione per la difesa dei non abbienti del luogo dove ha sede l'ente, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta.

La ricognizione è effettuata mediante decreto, con cui viene dichiarato che, per le sue finalità istituzionali, la persona giuridica è ammessa a godere della difesa. Tale dichiarazione è valida per qualunque causa da intraprendere e sostenere davanti qualsiasi Corte, Tribunale, Pretura, od altra giurisdizione, salvo l'accertamento del requisito di cui all'articolo 13, n. 2).

Sono salve le eventuali norme sulla autorizzazione alle liti.

Art. 16.

In materia civile ed amministrativa chi vuole ottenere l'ammissione alla difesa deve farne domanda con ricorso in carta semplice diretto al Presidente della competente Commissione.

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare la sua domanda o difesa.

Esso deve essere sottoscritto dalla parte e corredato dei documenti giustificativi della non abbenza e di quelli concernenti il merito.

Il ricorso, sempre corredato dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposto anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto il processo verbale.

Il cancelliere trasmette il processo verbale, unitamente ai documenti, alla competente Commissione.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

**Soppresso.**

Art. 12.

In materia civile ed amministrativa chi vuol ottenere l'ammissione al patrocinio statale deve farne domanda con ricorso in carta semplice diretto al Presidente della competente Commissione.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Nei giudizi penali, l'imputato, la parte civile e il responsabile civile che chiedono con atto sottoscritto o con dichiarazione verbalizzata, di avvalersi della difesa dei non abbienti devono produrre al magistrato competente ai sensi degli articoli 8 e 11 i certificati di cui all'articolo 13.

Art. 17.

La Commissione, prima di provvedere sulla domanda, ne dà avviso alla parte avversa, la quale nel termine assegnatole può comparire per contestare sia la dedotta non abbienza, sia il merito della causa, o può esporre le sue ragioni per iscritto.

Se la parte avversa compare, la Commissione può esperire tentativo di conciliazione.

Qualora sia impugnato l'atto o il provvedimento di una pubblica amministrazione, il presidente della Commissione, ne dà, occorrendo, avviso all'amministrazione stessa, affinché, entro un termine prefissato, possa presentare le contestazioni opportune.

Art. 18.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato che emanò il decreto di ammissione la revoca di questa.

La Commissione o il magistrato competente provvedono con decreto motivato.

Ai fini di cui ai commi precedenti il cancelliere del Tribunale comunica mensilmente

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private che chiedono, con atto sottoscritto o con dichiarazione verbalizzata, di avvalersi del patrocinio statale, devono produrre al magistrato competente ai sensi dell'articolo 6 la certificazione tributaria relativa all'imposta complementare di cui all'articolo 11.

Nelle cause di competenza del conciliatore, il ricorso per l'ammissione al patrocinio statale, corredato dei documenti giustificativi di cui al terzo comma, è proposto, anche verbalmente, davanti al conciliatore medesimo.

**Soppresso.**

Art. 13.

*Identico.*

*Identico.*

Ai fini di cui ai commi precedenti il cancelliere del tribunale o dell'ufficio del con-

(Segue: *Testo del Governo*)

all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato della prodotta documentazione sulla non abbenza.

Art. 19.

Contro i provvedimenti di ammissione, di diniego o di revoca, pronunciati dalla Commissione presso il Tribunale o dal magistrato competente, ciascuno degli interessati può ricorrere alla Commissione istituita presso la Corte d'appello.

Il ricorso ha effetto sospensivo; tuttavia il ricorrente, in pendenza, può promuovere, per mezzo di difensore all'uopo designato, gli atti urgenti la cui omissione possa recargli grave pregiudizio.

Art. 20.

Le Commissioni di cui all'articolo 5 si riuniscono periodicamente nei giorni fissati rispettivamente dal Primo Presidente della Corte di cassazione, e dal Presidente della Corte d'appello o della sezione distaccata e, in caso di urgenza, su invito dei loro Presidenti.

Le Commissioni di cui agli articoli 6 e 7, si riuniscono periodicamente, nei giorni fissati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dal Presidente della Corte dei conti, con decreto da emanarsi al principio di ogni anno e, in caso di urgenza, su invito del loro Presidente.

Il Presidente, per ogni affare, designa il relatore.

Il relatore provvede alla istruzione della domanda, e quindi riferisce alla Commissione, che decide, a maggioranza di voti, con deliberazione motivata e sottoscritta dal Presidente e dal relatore.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ciliatore comunica mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato della prodotta documentazione sulla non abbenza.

**Soppresso.**

Art. 14.

La Commissione di cui all'articolo 5 si riunisce su convocazione del Presidente che, per ogni affare, designa il relatore.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

Nei casi d'urgenza il Presidente della Commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione anche con dispensa della esibizione della documentazione sulla non abbenza, che però l'interessato deve produrre prima che la Commissione si riunisca per la ratifica di cui all'articolo seguente.

Analogamente possono provvedere il pretore e il conciliatore, dopo aver sentite le parti, nelle controversie di rispettiva competenza.

Art. 22.

Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a regolarizzare ai fini dell'imposta di bollo gli atti del procedimento e la documentazione prodotta e ad effettuare i depositi prescritti.

Art. 23.

La segreteria del Consiglio di Stato e quella del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana curano la tenuta di un registro, nel quale sono annotati tutti i ricorsi riflettenti le persone fisiche e giuridiche ammesse al beneficio, le controparti, nonchè l'autorità della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve prenotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dallo Stato, per tasse di bollo, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario, o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo; in esso si tiene altresì nota della data del decreto di ammissione, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al procuratore del registro.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Il segretario è responsabile delle omissioni delle suindicate annotazioni.

Art. 24.

Decretata l'ammissione ha luogo la designazione del difensore.

Per i giudizi civili e amministrativi la designazione è effettuata dalla Commissione.

Per i giudizi penali essa è effettuata dal magistrato competente ai sensi degli articoli 8 e 11.

A tal fine, entro il mese di gennaio di ogni anno, vengono indicati dal Presidente della Corte d'appello nelle sedi di dette Corti, ovvero dal Presidente del Tribunale nei centri che non siano sedi di Corte d'appello, sentiti i Presidenti dei locali Consigli dell'Ordine, i nominativi di avvocati e procuratori, in numero pari al quarto degli iscritti, i quali vengono destinati per la durata di un anno ad espletare gli incarichi professionali di difensore dei non abbienti, con retribuzione a carico dello Stato. Il relativo elenco sarà reso noto mediante affissione in apposito albo esposto al pubblico.

Le designazioni sono operate con sistema di rotazione che consenta, nell'arco di quattro anni, la designazione di tutti gli avvocati e procuratori iscritti nei singoli albi.

Art. 25.

Nei giudizi civili e amministrativi, l'istante indica, fra quelli compresi nell'elenco di cui al precedente articolo, l'avvocato e il procuratore dal quale preferisce essere difeso e rappresentato, e la Commissione procede alla relativa nomina della quale dà notizia al professionista prescelto.

La parte non ha facoltà di sostituzione del difensore nominato dalla Commissione.

Qualora essa ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia alla Commissione. Questa, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, può proce-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

**Soppresso.**

Art. 15.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio.

Ove sussistano fondate ragioni, può essere nominato, su istanza dell'interessato, un difensore tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello competente.

Per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, alla Sezio-

(Segue: *Testo del Governo*)

dere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte tra quelli compresi nell'elenco di cui al precedente articolo. In ogni caso, provvede con decreto non impugnabile.

Art. 26.

Nei procedimenti penali l'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che chieda l'ammissione alla difesa dei non abbienti, deve esibire al magistrato competente, ai sensi degli articoli 8 e 11, i certificati di cui all'articolo 13.

Se risulti comprovata la qualità di non abbiente dell'imputato, il magistrato lo ammette. In conseguenza, se il difensore già nominato di ufficio è compreso nell'elenco di cui all'articolo 24, il magistrato lo conferma nell'incarico della difesa con retribuzione a carico dello Stato, con il consenso dell'imputato medesimo; altrimenti, provvede alla nomina all'imputato di altro difensore incluso nell'elenco suddetto, previa indicazione da parte dell'imputato medesimo.

L'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che non si trovi nelle condizioni per essere ammesso alla difesa dei non abbienti, è obbligato al pagamento dell'onorario.

Art. 27.

La corrispondenza delle Commissioni per la difesa dei non abbienti di cui al precedente articolo 5 e del difensore designato con

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ne giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore può essere designato e nominato anche tra quelli residenti nel distretto della Corte d'appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante.

Qualora l'istante ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia all'organo che ha provveduto alla nomina.

Questo, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, può procedere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte, con decreto non impugnabile.

**Soppresso.**

Art. 16.

La corrispondenza della Commissione di cui all'articolo 5 con i pubblici uffici ha luogo in franchigia postale.

(Segue: *Testo del Governo*)

tutti i pubblici uffici, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del non abbiente, ha luogo per mezzo del Presidente della Corte d'appello o della sezione distaccata o del Tribunale, secondo che la causa o l'affare stesso penda avanti la Corte o la sezione distaccata di Corte d'appello o il Tribunale o una Pretura o un Ufficio di conciliazione del distretto o circondario.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono chiesti, ed i medesimi devono recare l'annotazione del nome delle parti, l'autorità che ha fatto richiesta e la data del decreto di ammissione.

La corrispondenza delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 7 e del difensore designato, con tutti i pubblici uffici, ha luogo a mezzo del Presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana o della sezione giurisdizionale della Corte dei conti presso la Regione siciliana.

Art. 28.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti, non possono ricusare l'incarico senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione o dal magistrato competente.

Art. 29.

L'avvocato o il procuratore designati per la difesa dei non abbienti devono trattare le cause secondo le norme della deontologia professionale.

Nell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4, le autorità ivi indicate possono, per gravi motivi, promuovere la designazione di altro avvocato o procuratore in luogo di quello già designato.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

I pubblici uffici debbono rilasciare, in carta libera, copie, certificati e documenti relativi alla causa o affare del non abbiente.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono richiesti, ed i medesimi devono recare l'indicazione del nome delle parti, del richiedente, e la data del decreto di ammissione al patrocinio statale.

**Soppresso.**

Art. 17.

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Il difensore può, nel corso del giudizio, rinunciare all'incarico per giustificati motivi, da valutarsi dalla Commissione o dal magistrato competente.

In tal caso ha diritto ad un onorario proporzionale all'opera svolta, in misura anche inferiore ai minimi di cui all'apposita tariffa, liquidatogli su sua domanda dal magistrato competente con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui.

#### Art. 30.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti devono comunicare alle autorità di cui all'articolo 4, per le cause trattate davanti ad esse e nelle rispettive circoscrizioni, il dispositivo delle sentenze, e delle decisioni passate in giudicato, rese nelle cause loro affidate, indicando il nome delle parti e la data del decreto d'ammissione e comunicare altresì l'eventuale cessazione della difesa prima della sentenza o della decisione, indicandone il motivo, a pena del pagamento in proprio delle spese prenotate a debito.

#### Art. 31.

Se la parte ammessa alla difesa conferisce mandato ad avvocato o procuratore diverso da quello designato, se cessi o risulti insussistente lo stato di non abbienza, ovvero se per altri motivi risulti manifestamente la cessazione di ogni convenienza ed obbligo di proseguire la causa, il Presidente del collegio davanti al quale pende la causa o affare o il magistrato che procede, la parte contraria a quella ammessa, gli avvocati o procuratori designati per la difesa, il pubblico ministero e il Consiglio dell'Ordine possono fare rapporto alla Commissione che ha provveduto all'ammissione, per la eventuale revoca.

La Commissione provvede secondo le norme di cui all'articolo 20. Se è dichiarata la revoca dell'ammissione, la deliberazione a

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

cura dell'organo giudiziario davanti cui pende la causa o affare, è comunicata ad entrambe le parti o ai loro difensori.

L'eventuale compenso è liquidato a norma dell'articolo 29 ultimo comma.

Ove la parte contraria venga a sua volta ammessa alla difesa, deve essere designato un difensore diverso da quello che ha assistito la parte esclusa.

## Art. 32.

La condanna alle spese, diritti e onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 34.

## Art. 33.

Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti e del Consiglio di giustizia amministrativa una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal Presidente, è trasmessa all'Ufficio del registro, che procederà alla riscossione.

## Art. 34.

L'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo, può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

## Art. 18.

La condanna alle spese, diritti e onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 19.

**Soppresso.**

## Art. 19.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati al difensore dallo Stato nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al doppio di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotati a debito, con divieto di accollarle alla parte o all'ente ammesso al beneficio. È nullo ogni patto contrario.

Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

## Art. 35.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla difesa, la parte attrice o impugnante, in caso di estinzione o perenzione del processo, è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito.

Nelle cause che interessano persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito, quando il processo sia estinto o perento e risulti che l'estinzione sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorchè non concretati in formale atto di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 34.

## Art. 36.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede a norma dell'articolo 32 alla ri-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati al difensore dallo Stato nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al quadruplo di essi.

*Identico.**Identico.*

## Art. 20.

*Identico.**Identico.*

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 19.

## Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede a norma dell'articolo 18 alla riscos-

(Segue: *Testo del Governo*)

scossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione della condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

Il cancelliere che ometta e ritardi gli atti di sua competenza incorre nella pena pecuniaria di lire 2.000.

Se il provvedimento che definisce il giudizio in cui vi è stata ammissione alla difesa non è stato notificato a cura delle parti, la notificazione sarà effettuata, nel solo dispositivo, a cura del cancelliere competente alla riscossione decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito di tale notificazione il provvedimento diventa esecutivo unicamente ai fini della riscossione delle tasse, diritti, spese e onorari prenotati a debito.

#### Art. 37.

La tariffa degli onorari dovuti al difensore del non abbiente è determinata e, quando occorra, modificata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Ministro del tesoro.

Il decreto deve prevedere un solo onorario per ciascun tipo di giudizio o procedimento, indicandone il minimo e il massimo, con riferimento alle categorie degli onorari di avvocato fissate dalla vigente tariffa forense. L'onorario così stabilito è comprensivo anche dei diritti di procuratore.

#### Art. 38.

Gli onorari dovuti dallo Stato all'avvocato o al procuratore del non abbiente, sono su sua istanza liquidati in base alla tariffa di cui all'articolo precedente dal giudice col provvedimento che chiude il processo davanti a lui, tenuto conto dell'opera prestata e dell'esito della lite, indipendentemente dalla liquidazione fatta a norma dell'articolo 91 del Codice di procedura civile.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

sione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione della condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

Il cancelliere che ometta o ritardi gli atti di sua competenza incorre nella pena pecuniaria di lire 2.000.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 22.

La liquidazione degli onorari e dei diritti dovuti al difensore del non abbiente, nonché ai consulenti, periti ed ausiliari sarà effettuata in osservanza delle leggi e tariffe professionali dal giudice che decide la causa o l'affare.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Su specifica richiesta del difensore ne può, col medesimo provvedimento, essere disposta l'anticipazione a carico dello Stato fino ai due terzi.

In caso di estinzione del processo o di conciliazione, gli onorari sono liquidati, con ordinanza in camera di consiglio, in proporzione all'opera svolta e ai risultati conseguiti, in misura anche inferiore ai minimi previsti dalla tabella, dal giudice davanti al quale si è svolto il giudizio.

Allorchè sia totalmente o parzialmente infruttuosa la riscossione delle spese, diritti e onorari prenotati a debito, ovvero il non abbiente sia stato totalmente o parzialmente soccombente, si provvede al pagamento a favore del difensore degli onorari liquidati a norma dei commi precedenti o delle eventuali differenze a suo favore mediante mandato emesso dal cancelliere competente alla detta riscossione.

Analogamente si provvede per il pagamento di quanto compete ai consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai o pubblici ufficiali di cui al n. 3 dell'articolo 9, in misura integrale quanto alle spese sopportate e nella misura dei due terzi di quanto liquidato a titolo di diritti, competenze, onorari o vacanze.

Agli stessi può, col provvedimento di liquidazione, e su loro richiesta, disporsi l'anticipato pagamento delle somme di cui al comma precedente.

#### Art. 39.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sia citato il decreto di ammissione, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo quei documenti che, all'inizio delle cause e dei pro-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

cedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge di bollo.

Art. 40.

Sono registrati a debito:

1) le sentenze e gli atti designati nella parte seconda della tariffa allegato A annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3269 e che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile nei quali siano interessate le persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse di dette persone. Sono eccettuate le sentenze che dispongono il trasferimento di immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

2) gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa, dei quali, nell'interesse esclusivo delle persone o enti anzidetti, occorra la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

3) gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si renda necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette persone o enti, dopo l'inizio del procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

4) gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata e vengano promossi dalle persone fisiche o giuridiche appositamente ammesse per tali atti alla difesa.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 23.

Sono registrate a debito nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche ammesse al patrocinio statale:

1) le sentenze e gli atti indicati nella parte seconda della tariffa allegato A annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, relativi ai procedimenti contenziosi in materia civile ed amministrativa;

**soppresso**

2) gli atti e documenti soggetti a registrazione, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa;

3) gli originali degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 41.

I competenti uffici giudiziari sono tenuti a trasmettere, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la nota delle spese di giudizio per le quali dovrà essere iniziata azione di rivalsa, ai sensi della presente legge.

Sulla base delle dette note, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, assegnerà i fondi corrispondenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa di cui al precedente comma sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

Art. 42.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa dei non abbienti previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1969, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 24.

*Identico.*

Art. 25.

L'ammissione al gratuito patrocinio, deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati a norma della presente legge.

Art. 26.

*Identico.*

*Identico.*

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1971, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE n. 657**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TROPEANO ED ALTRI

**Art. 1.**

È istituito il patrocinio statale per la difesa dei non abbienti.

Sono considerati non abbienti ai fini dell'ammissione al patrocinio tutti coloro che non superino il reddito annuo di lire 1 milione 200.000, detratte imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia ed assegni familiari.

**Art. 2.**

Gli avvocati e procuratori non possono sottrarsi, senza giustificato motivo, all'assunzione della difesa dei non abbienti che li abbiano prescelti dall'Albo depositato presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Lo Stato assume l'onere delle spese, dei diritti e degli onorari dei difensori, nonché dei consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici ufficiali, chiamati a prestare la loro opera in favore di una o più parti esercenti il diritto di difesa a mezzo del patrocinio statale.

**Art. 3.**

Il diritto di difesa a mezzo del patrocinio statale non può essere esercitato nelle controversie relative a cessioni di crediti e diritti altrui, salvo i casi di cessione effettuata in adempimento di precedenti obbligazioni.

**Art. 4.**

Il diritto alla difesa a mezzo del patrocinio statale è esercitato dai non abbienti mediante dichiarazione di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

La dichiarazione di cui al precedente comma va resa, sotto personale responsabilità,

contemporaneamente alla designazione del difensore scelto tra gli iscritti all'Albo, dinanzi al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori o chi per lui.

Tale dichiarazione va redatta in duplice copia: una da depositare presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine e l'altra da depositare, a cura del non abbiente, unitamente all'istanza, all'atto, al ricorso presso l'ufficio, l'autorità, la cancelleria o segreteria del giudice — ordinario, speciale, amministrativo — competente a decidere sulla domanda.

Il diritto di cui al primo comma viene azionato per i minori dall'esercente la patria potestà o dal giudice tutelare, per gli interdetti ed inabilitati dai curatori o tutori, per gli impediti da procuratori speciali, per gli enti e le associazioni dagli aventi la rappresentanza legale *pro tempore*.

I detenuti potranno rendere la dichiarazione di non abbienza e procedere alla designazione del difensore dinanzi al pubblico ufficiale che ha eseguito il fermo o l'arresto, al direttore del carcere o al pubblico ministero.

**Art. 5.**

Il diritto alla difesa a mezzo del patrocinio statale può essere esercitato in ogni stadio e grado del giudizio civile, penale, amministrativo, e in ogni fase dell'attività extragiudiziale.

**Art. 6.**

Possono esercitare il diritto alla difesa nei modi e nei termini di cui alla presente legge tutti coloro che trovansi nelle condizioni di cui all'articolo 1, le persone giuridiche e le associazioni che abbiano per scopo prevalente l'assistenza e l'istruzione dei non abbienti.

**Art. 7.**

Il Consiglio dell'Ordine darà tempestiva comunicazione dell'avvenuta designazione al

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri*)

difensore prescelto dal non abbiente ed esprimerà un conciso parere sulla non pretestuosità della controversia o dell'affare.

Il difensore, che non abbia motivi giustificati per rinunciarvi, procederà alla disamina e alle consultazioni col non abbiente, curerà il compimento degli atti più urgenti e notificherà al Consiglio dell'Ordine l'accettazione dell'incarico.

Il Consiglio dell'Ordine, nel caso di asserita pretestuosità, ne darà comunicazione all'Intendenza di finanza, che curerà di avvertire l'interessato dell'obbligo di assumere in proprio l'onere di tutte le spese, dei diritti e degli onorari e gli uffici competenti del dovere di sospendere le annotazioni a credito e procedere al recupero delle spese anticipate.

#### Art. 8.

Gli uffici e gli enti pubblici e privati sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente copie di atti, documenti e certificazioni, procedere a registrazioni e trascrizioni con l'annotazione in calce: « esente da ogni diritto e spesa per essere esibita in procedura promossa a mezzo del patrocinio statale ».

#### Art. 9.

La condanna alle spese, diritti ed onorari contro la parte abbiente è pronunciata con distrazione a favore dello Stato: le relative somme sono prenotate a debito e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Ai fini del recupero delle spese di cui al comma precedente nei giudizi davanti al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti o al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana un elenco delle spese annote a debito, compilato dal segretario ed approvato dal Presidente, è trasmesso all'Ufficio del registro che procederà alla riscossione.

#### Art. 10.

Gli uffici giudiziari e le segreterie amministrative trasmetteranno di volta in volta all'Intendenza di finanza le precise generalità, con l'indicazione del domicilio e della residenza, delle persone fisiche e la denominazione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni, con l'indicazione della sede, che hanno esercitato il diritto alla difesa a mezzo del patrocinio statale, perchè accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 e provveda a notificare le risultanze all'ufficio richiedente.

Se il diritto di cui all'articolo 1 viene esercitato per attività extragiudiziale, all'adempimento di cui al primo comma provvederà la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori.

#### Art. 11.

Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti di legge lo Stato procederà al recupero delle spese anticipate, maggiorate degli interessi, a carico di chi ha esercitato indebitamente il diritto alla difesa a mezzo del patrocinio statale, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e secondo le norme che regolano l'azione di recupero delle spese di giudizio in sede penale.

#### Art. 12.

La liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati e procuratori, nonchè dei consulenti, periti ed ausiliari, verrà effettuata in osservanza delle leggi e delle tariffe professionali; per l'attività prestata in sede extragiudiziale la liquidazione sarà effettuata, in ogni caso, dal Consiglio dell'Ordine competente.

#### Art. 13.

I difensori e i consulenti che ne facciano richiesta, nel corso del giudizio, hanno diritto di percepire acconti sino al 50 per cen-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri*)

to delle spese sostenute, dei diritti e degli onorari maturati.

Art. 14.

Gli uffici giudiziari trasmetteranno, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia la nota delle spese di giustizia liquidate con distrazione a favore dello Stato, e comunque da recuperare in sede di rivalsa ai sensi della presente legge.

Le somme corrispondenti saranno, con decreto del Ministro del tesoro, assegnate all'apposito capitolo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

Art. 15.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge saranno annoverati tra le spese di giustizia e faranno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere derivante per l'esercizio 1969, di lire 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di eguale importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.